

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1984

che accetta gli impegni e abroga il dazio provvisorio nell'ambito dell'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di corindone artificiale originario della Repubblica popolare cinese e della Cecoslovacchia e chiude la procedura per quanto riguarda detti paesi

(84/650/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte dei paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

previa consultazione in seno al comitato consultivo istituito dal regolamento suddetto,

considerando quanto segue:

A. Azione provvisoria

(1) Con il regolamento (CEE) n. 2690/84⁽²⁾, la Commissione ha imposto un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di corindone artificiale originario della Repubblica popolare cinese e della Cecoslovacchia e chiuso la procedura relativa alle importazioni dello stesso prodotto originario della Spagna e della Jugoslavia.

B. Seguito della procedura

(2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, l'esportatore cecoslovacco ed il rappresentante dell'esportatore cinese con sede nella Repubblica federale tedesca del prodotto in causa hanno richiesto ed ottenuto di essere intesi dalla Commissione. Nelle udienze gli esportatori suddetti hanno ottenuto informazioni supplementari sul sistema di calcolo del dazio.

C. Dumping

(3) Dopo l'istituzione del dazio provvisorio non sono stati ricevuti nuovi elementi di prova in materia di dumping; immediatamente prima dell'imposizione delle misure provvisorie i produttori comunitari avevano proposto di preferire i prezzi sul mercato interno dell'Austria rispetto a quelli della

Jugoslavia quale base per il valore normale nel calcolo del dumping.

(4) Vagliata attentamente tale proposta, la Commissione, dopo aver consultato i produttori, è giunta alla conclusione che la modifica suggerita non avrebbe soddisfatto i normali criteri impiegati nella scelta del paese analogo per determinare il valore normale; in particolare la nuova scelta avrebbe costretto la Commissione ad applicare importanti adeguamenti di qualità di natura arbitraria nei suoi calcoli. Per tali ragioni è stato deciso di mantenere i prezzi interni iugoslavi nel calcolo del valore normale.

La Commissione, pertanto, considera definitive le risultanze di dumping di cui al regolamento (CEE) n. 2690/84.

D. Pregiudizio

(5) Non sono state presentate nuove prove in merito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria. La Commissione conferma quindi le conclusioni in ordine al pregiudizio di cui al regolamento (CEE) n. 2690/84.

E. Interesse della Comunità

(6) In considerazione delle gravi difficoltà cui deve far fronte l'industria comunitaria, la Commissione ha concluso che è necessario intervenire per tutelare gli interessi della Comunità.

F. Impegni

(7) Gli esportatori cecoslovacco e cinese hanno offerto impegni concernenti le loro esportazioni di corindone artificiale nella Comunità. L'effetto di tali impegni sarà di aumentare i prezzi all'esportazione dei diversi tipi di corindone artificiale esportato nella Comunità ad un livello che annulla il dumping.

(8) Tali impegni sono stati considerati accettabili dalla Commissione, l'inchiesta può quindi essere conclusa senza l'istituzione di dazi antidumping definitivi.

⁽¹⁾ GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 255 del 25. 9. 1984, pag. 9.

DECIDE :

Articolo 1

Gli impegni offerti dalle società « Czechoslovak Ceramics » di Praga, e « China National Machinery and Equipment Import and Export Corporation » di Pechino, in relazione alla procedura antidumping sulle importazioni di corindone artificiale originario della Cecoslovacchia e della Repubblica popolare cinese, di cui alla sottovoce 28.20 B della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 28.20-30, sono accettati.

Articolo 2

Il dazio antidumping provvisorio istituito con il regolamento (CEE) n. 2690/84 è abrogato e la procedura antidumping di cui all'articolo 1 è terminata.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1984.

Per la Commissione
Wilhelm HAFERKAMP
Vicepresidente